



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice FUCKSIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2017^(*)

Introduzione degli articoli *656-bis*, *656-ter* e *656-quater* del codice penale in materia di pubblicazione o diffusione di notizie false dirette a danneggiare il diritto all'immagine degli eletti nelle istituzioni rappresentative

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Si è diffusa nella società la figura del predicatore d'odio, persona che utilizza strumentalmente notizie false, esagerate o tendenziose, per screditare le idee e le persone che si vogliono denigrare politicamente o per indurre all'odio, in particolare razziale, nonché per fare propaganda terroristica in un momento storico in cui il mondo occidentale è particolarmente esposto al rischio. In particolare il fenomeno del terrorismo *ihadista* sul *web* è molto diffuso perché permette attività di comunicazione «diversa». Essi creano *chat*, infilano documenti di istruzione e propaganda su *server* non protetti, sfruttano i nuovi sistemi di *mapping* per preparare gli attentati.

Sono figure ambigue e di pericoloso successo perché in grado di generare fenomeni emulativi. In tempi di grande sviluppo ed utilizzo della rete usare tecniche che falsifichino la realtà creandone una verosimile e capillarmente diffusa, soprattutto se pubblicata sui *social network* può essere uno strumento efficace per minare alle fondamenta la democrazia mediante un'opera di malevola influenza dell'opinione pubblica e indurla al discredito grazie alla pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, riguardanti persone ritenute avversarie, nemiche perché portatrici di idee, proposte, valori, obiettivi da loro non condivisi e avversi. Per questo tendono a generare discredito mediante la malevola diffusione di affermazioni denigratorie destinate alla pubblica opinione.

Ciò è particolarmente evidente nel caso di campagne di odio scatenate contro i rappresentanti del popolo legittimamente eletti ma portatori di una visione del mondo difforme, se non diametralmente opposta, da quella

voluta dai loro detrattori, specialmente quelli *on line*.

I comportamenti descritti vengono posti in essere diffusamente, sono rivolti a chiunque, quindi possono avere per bersaglio non solo personaggi pubblici. È però di solare evidenza il fatto che un obiettivo particolarmente sensibile è rappresentato dalla distruzione della buona reputazione e della credibilità di personaggi pubblici sgraditi. In questo modo si può persino giungere al tentativo di influenzare il libero e regolare svolgimento della vita democratica, fatto particolarmente pericoloso, soprattutto durante lo svolgimento delle campagne elettorali.

Allo stesso modo i *social network* appaiono in grado di alimentare campagne che tendono ad alimentare comportamenti violenti, come nel caso della propaganda terroristica o dell'istigazione al razzismo.

C'è un evidente legame tra l'azione di gruppi esplicitamente estremisti e antidemocratici e lo spazio che i discorsi di odio trovano nel dibattito pubblico. La discussione del tutto fuorviante e strumentale tra libertà di parola e discorsi di odio, impedisce spesso di vedere con chiarezza il nesso descritto. Sempre più, personaggi e voci marginali hanno assunto un ruolo centrale nel dibattito pubblico, proprio per le posizioni estremistiche che sostengono e che diffondono capillarmente tramite la rete.

Questo processo ha assunto purtroppo un ruolo centrale per la definizione delle politiche pubbliche e del loro consenso presso l'elettorato, tanto da iniziare a nutrire preoccupazioni per la tenuta dei fondamenti della democrazia, basata sul dialogo e il riconoscimento dell'altro. Ciò ha prodotto una sorta di mutazione antropologica della quale

non molti hanno preso coscienza, a parte gli stessi autori dei discorsi d'odio che li usano sapendo bene cosa fanno perché ne hanno compreso la rilevanza politica e gli effetti capaci di produrre.

Il disegno di legge in oggetto ha l'obiettivo di arginare il fenomeno, identificando delle fattispecie specifiche che possano individuare tali comportamenti come reati comuni, cioè quelli che possono essere commessi da chiunque, senza necessità che la magistratura debba ricorrere a interpretazioni analogiche, sistematiche o teleologiche, particolarmente delicate da utilizzare nel campo del diritto penale poiché l'articolo 1 del codice penale afferma che «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite».

Si è quindi preso a modello la fattispecie dell'articolo 656 del codice penale che punisce la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, prevedendo tre articoli aggiuntivi al codice penale con i quali si identificano con precisione reato e pena, come chiesto all'articolo 1 ricordato. Si tratta di fattispecie che integrano casi di reati specificamente individuati: l'articolo 656-*bis* del codice penale, da applicare nel caso in cui

le notizie false, esagerate, tendenziose, siano propalate con la finalità di «recar danno al diritto all'immagine degli eletti nelle istituzioni rappresentative», l'articolo 656-*ter* del codice penale da applicare quando le stesse abbiano la finalità di «influenzare e arrecare danno al buon andamento della politica democratica della Repubblica» e l'articolo 656-*quater*, che si applica quando la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose sono «atte a indurre all'odio, alla violenza e a fare propaganda terroristica».

Le pene sono identiche a quelle dell'articolo 656, con la previsione dell'aggravante se la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose venga fatta *on line*, in particolare sui *social network*, a causa della grande velocità di propagazione del mezzo utilizzato e l'enorme platea di lettori che possono essere così indotti in inganno.

Si precisa che, a differenza della «voce», caratterizzata dalla vaghezza e dalla incontrollabilità, la «notizia», rilevante ai fini della configurabilità dei reati, è non del tutto svincolata da oggettivi punti di riferimento che consentono la identificazione degli elementi essenziali di un fatto e ne rendano possibile il controllo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 656 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 656-bis. – (*Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a recar danno al diritto all'immagine degli eletti nelle istituzioni rappresentative*) – Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, riguardanti eletti nelle istituzioni rappresentative, per le quali possa essere recato danno al godimento del diritto alla propria immagine, alla tutela dell'identità personale, del proprio buon nome, della buona reputazione e credibilità in sè, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

La pena è raddoppiata nel caso in cui la pubblicazione avvenga mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che permetta la loro diffusione su reti sociali virtuali.

Art. 656-ter. – (*Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a influenzare e arrecare danno al buon andamento della politica democratica della Repubblica*) – Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che permetta la loro diffusione su reti sociali virtuali, con il fine di influenzare e arrecare danno al buon andamento della politica democratica della Repubblica è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

La pena è raddoppiata nel caso in cui la pubblicazione avvenga durante le campagne

per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

Art. 656-*quater*. - (*Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a indurre all'odio, alla violenza e a fare propaganda terroristica*) - Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose con il fine di indurre all'odio, a comportamenti violenti o di propaganda terroristica, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

La pena è raddoppiata nel caso in cui la pubblicazione avvenga mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che permetta la loro diffusione su reti sociali virtuali».

